

Codice A1421A

D.D. 24 maggio 2021, n. 758

Fondazione SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI, abbreviabile in Fondazione Sant'Anna avente sede nel Comune di Chieri (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 758/A1421A/2021

DEL 24/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità'

OGGETTO: Fondazione SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI, abbreviabile in Fondazione Sant'Anna avente sede nel Comune di Chieri (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo Infantile S. Anna e Scuole Elementari" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Chieri (TO), trae le proprie origini dall'Associazione

di Carità istituita in Chieri il 04 Novembre 1847 per la fondazione di una scuola infantile e per altri scopi di beneficenza, la quale fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 23 Novembre 1850;

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.P.R. del 29/04/1952 e modificato, limitatamente all'art. 9 inerente l'organo di amministrazione, con la D.G.R. n. 13 - 6483 del 16/02/2018, ha per scopo "(...) *promuovere l'istruzione morale, civile e religiosa dei bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Chieri di età non minore di anni 3 nè maggiore degli anni 6.* (...)";

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 09/03/2019, presentava istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 12/03/2019 (prot. 15158/XST020 del 12/03/2019), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

- il competente Settore regionale, con nota prot. 2524/A1421A del 27/01/2020, comunicava all'IPAB le ragioni per le quali non era possibile avviare il procedimento amministrativo richiesto invitando l'ente, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della L.R. 14/2014, a riformulare l'istanza di riordino in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa regionale vigenti;

- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori condotti con il competente Settore regionale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16/04/2021 e della deliberazione dell'Assemblea generale dei soci n. 1 del 19/04/2021, ha ritirato l'istanza di riordino presentata in data 12/03/2019 e ha trasmesso, in data 20/04/2021, una nuova istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione (acquisita al prot. reg. 14870/A1421A di pari data) e successive integrazioni rese necessarie per la correzione di meri errori materiali (prot. reg. 16786/A1421A del 05/05/2021 e prot. 17234/A1421A del 07/05/2021) con la quale ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e ha specificato, tra gli altri punti, che il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della suddetta legge, è pari a Euro 528.014,10;

- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli 14870/A1421A del 20/04/2021, 16786/A1421A del 05/05/2021 e prot. 17234/A1421A del 07/05/2021, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di riavvio dell'attività agli atti e per le motivazioni ivi illustrate, nel 2020 ha temporaneamente sospeso l'attività didattica per la Scuola materna e per la Scuola primaria, pur mantenendo in essere il contratto di affitto dei locali destinati all'attività di Asilo Nido, attualmente gestito tramite soggetto terzo. Da tale relazione si evince, inoltre, che l'IPAB, confermata la volontà di procedere al proprio riordino giuridico ha, al contempo, riorganizzato il complesso delle proprie attività formative prevedendo:

- 1) a partire dall'anno scolastico 2021-2022 di proseguire l'attività di Asilo Nido, assumendone la gestione diretta e con aumento della capacità di accoglienza dello stesso;
- 2) a partire dall'anno scolastico 2022-2023 di riattivare la Scuola materna, anch'essa mediante gestione diretta e
- 3) a partire dall'anno scolastico 2022-2023 di riattivare la Scuola Primaria, affidandone la gestione ad un soggetto privato con l'impegno di quest'ultimo di curare e salvaguardare la continuità del progetto educativo proprio della Scuola materna;

- l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili, approvato con le sopra citate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16/04/2021 e dell'Assemblea generale dei soci n. 1 del 19/04/2021 ed integrato e dettagliato con la successiva nota n. 79/2021, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, acquisita al prot. reg. 16930/A1421A del 06/05/2021.

Vista la relazione di riavvio delle attività e di rientro delle passività pregresse, redatta da esperto incaricato dall'IPAB, datata 24/03/2021 ed allegata alla predetta istanza di cui al prot. 14870/2021.

Evidenziato che:

- il panorama storico e territoriale di riferimento da anni mette in luce la difficoltà delle IPAB di operare sul mercato, trovandosi tali istituzioni gravate da un pesante svantaggio competitivo a causa dei costi e adempimenti aggiuntivi derivanti dalla normativa pubblicistica cui sono soggette;
- tale processo di crisi è stato accelerato dalla grave situazione sanitaria e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica in corso (Covid 19) la quale, in ambito socio-educativo, di competenza dell'IPAB *de quo*, ha inciso, ad oggi, su due anni scolastici consecutivi.

Ritenuto complesso, per quanto evidenziato nel precedente capoverso, valutare se, sulla base degli interventi e delle tempistiche indicate nella predetta relazione di riavvio delle attività e di rientro delle passività pregresse, l'ente "Asilo Infantile S. Anna e Scuole Elementari" di Chieri potrà raggiungere una situazione di pareggio della propria gestione, ma ritenuto, al contempo, necessario porre in essere tutte le misure, tra cui anche la trasformazione in soggetto giuridico privato, utili affinché il medesimo possa provare a riorganizzare la propria attività e a continuare a garantire il proprio servizio a favore delle famiglie del territorio di riferimento nel rispetto degli scopi di beneficenza di cui alle tavole fondative ed in linea con quanto auspicato anche dall'amministrazione comunale in cui l'ente ha la propria sede legale.

Vista la nota di questo Settore, prot. 17654/A1421A del 11/05/2021, con la quale il Comune di Chieri veniva consultato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Vista la nota della Città di Chieri, datata 18/05/2021 ed acquisita al prot. reg. 18679/A1421A di pari data, con la quale l'amministrazione comunale, preso atto dell'avvio del procedimento di riordino dell'IPAB "Asilo Infantile S. Anna e Scuole Elementari", comunica al riguardo il proprio nulla osta.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione e constatato che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972

- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017 e s.m.i.
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI, abbreviabile in Fondazione Sant'Anna avente sede nel Comune di Chieri (TO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 21 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

STATUTO ORGANICO

FONDAZIONE SANT'ANNA,

ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI

Capo I

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1 Origine

La Fondazione SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI, abbreviabile Fondazione Sant'Anna, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza avente analogo denominazione, trae le proprie origini dall'Associazione di Carità istituita in Chieri il 04 Novembre 1847 per la fondazione di una scuola infantile e per altri scopi di beneficenza ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 23 Novembre 1850.

La Fondazione SANT'ANNA ASILO INFANTILE E SCUOLE ELEMENTARI (nel seguito: Fondazione) ha sede nel Comune di Chieri.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione persegue finalità di solidarietà educativa, culturale, sociale, civile, sportiva, volte alla promozione della persona, in particolare delle giovani generazioni. Essa si ispira ai valori cristiani ed, in particolare, la Fondazione:

- a) promuove la riorganizzazione e conservazione sul territorio comunale di riferimento di un progetto educativo che si articola nelle attività di Asilo Nido, Scuola Materna e Scuola Primaria. La scuola Primaria potrà essere data in gestione esterna in base a criteri di proposta educativa coerente con quella della scuola materna e a criteri di economicità.
- b) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato su valori civili cristiani;
- c) promuove la divulgazione delle lingue straniere in tutti i gradi scolastici;
- d) può ispirarsi direttamente a modelli educativi nazionali o stranieri;
- e) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- f) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale;
- g) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà intraprendere tutte le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà partecipare o costituire enti e società, anche in partenariato con imprese, purché le attività di

detti enti e imprese risultino strumentali alle finalità della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto per meglio perseguire le sue finalità.

La Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati e stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e con soggetti privati sia italiani sia stranieri, che non siano in contrasto con la natura della Fondazione.

La Fondazione non perseguirà attività non indicate nel presente scopo, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 4 Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Piazza Mazzini n.3/Bis - Chieri (TO). Dati catastali: Foglio 38 Particella 246 Sub.2- cat.B5 – classe U, mq .2431; Rendita € 15.811,32; Foglio 38 Particella 246 Sub.3-Cat.B7 – Classe U, mq. 99; Rendita € 1.198,18; Foglio 38 Particella 246 Sub.4 Cat.A/3 Classe 2 mq. 74; Rendita € 316,33.

- Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario;

- dai beni mobili come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 5 Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- entrate derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;

- rette corrisposte dalle famiglie degli alunni o utenti iscritti presso la Fondazione;

- contributi da enti pubblici e privati per progetti educativi;

- fondi derivanti dalla partecipazione a bandi nazionali o internazionali in materia di Istruzione, educazione, promozione della socialità;

- quote versate dai soci;

- donazioni;

- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 6 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente;
4. L'Assemblea dei Soci;
5. L'Organo di Revisione dei Conti;

Art. 7 Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- due consiglieri nominati dall'Assemblea Soci, individuati sia all'interno sia all'esterno della compagine sociale;
- due consiglieri nominati dal Comune di Chieri, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente;
- un consigliere delegato nominato congiuntamente dai Reverendi Parroci della Collegiata del Duomo e della Chiesa di S.Giorgio di Chieri quali membri di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni e i relativi componenti possono essere confermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina al fine di provvedere, con massima urgenza, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica, fatta eccezione per il consigliere delegato nominato congiuntamente dai Reverendi Parroci della Collegiata del Duomo e della Chiesa di S.Giorgio di Chieri quali membri di diritto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 8 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta al semestre solare e, in ogni caso, in epoca opportuna per l'approvazione

dei bilanci preventivi e consuntivi. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione, ivi inclusa la posta elettronica ordinaria o certificata -

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore ed il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio o video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare è necessario che:

a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione

c) sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno congiuntamente presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 9 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi e progetti della Fondazione;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera la nomina del Revisore dei conti;
- può costituire il Comitato Scientifico, approvandone il regolamento interno di funzionamento e nominandone i membri;
- può costituire uno o più Organismi Tecnici, definendone tramite regolamento i compiti, la durata, le modalità di funzionamento.

Art. 10 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo per le materie per le quali il presente statuto stabilisce maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 11 Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 12 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi entro breve termine. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 13 Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti. Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese

compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 14 Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico che esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Scientifico, composto tra un minimo di tre e un massimo di sette membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione, nomina nel suo ambito il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori. Ai componenti del Comitato Scientifico non potranno essere corrisposti compensi, ma unicamente il rimborso delle spese occasionate dalla carica, adeguatamente giustificate.

Art. 15 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- alla redazione dei Verbali del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Art. 16 Revisore dei Conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Art. 17 Assemblea dei Soci sostenitori

Il numero dei soci è illimitato.

Ai Soci è richiesto di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo che si propone la Fondazione e di versare nel termine fissato la quota annuale o *una tantum* di associazione.

Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di Euro 20,00 e per un periodo di anni quattro, salvo a ricominciare un altro quadriennio se non interviene richiesta di recedere da socio prima del mese di settembre dell'anno in cui scade il quadriennio stesso.

Sono Soci perpetui coloro i quali versano, in una sola volta, una somma non inferiore a Euro 1.000,00.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- per decadenza, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, quando, entro sei mesi dalla scadenza, non si siano effettuati i pagamenti o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione, conseguente a comportamenti del socio in contrasto con la natura o gli obiettivi della Fondazione, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci.

Tutti coloro che sono ammessi come Soci vengono iscritti in apposito Libro dei Soci.

Art. 18

Convocazione dell'Assemblea generale dei Soci sostenitori e validità delle riunioni

Le assemblee dei Soci sostenitori generali hanno luogo, annualmente o quando se ne ravveda la necessità, sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un decimo almeno dei soci. In tale ultimo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa la data della riunione entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate dal regolamento interno.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

L'assemblea generale dei Soci sostenitori delibera sulla ammissione e sulla radiazione dei soci e provvede altresì alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di sua competenza. L'assemblea generale dà anche pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte per voto segreto.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 19 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 20 Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Fondazione o Associazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro operante nel comune di Chieri o, in alternativa, al Comune di Chieri, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 21 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.